

Codice A1814A

D.D. 24 agosto 2015, n. 2044

**Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino della difesa spondale sinistra in gabbioni a protezione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Neirone dell'oleodotto Genova - Fegino - Rho distrutta durante l'alluvione del novembre in Comune di Gavi (AL).  
Richiedente: ENI Divisione Refining & Marketing & Chemicals S.p.A.**

Con nota prot. MDO 357 del 09/07/2015 (pervenuta al nostro protocollo n. 40197/DB14.07 del 28/07/2015) l'Ing. Pierluigi Timossi, in qualità di Responsabile tecnico oleodotti ENI Downstream & Industrial Operations di ENI S.p.a. P. IVA n° 00905811006, con sede in Piazza della Vittoria n° 1, 16121 Genova, ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per lavori di ripristino della difesa spondale sinistra in gabbioni a protezione dell'attraversamento del Torrente Neirone dell'oleodotto Genova – Fegino – Rho distrutta durante l'alluvione del novembre 2014 in Comune di Gavi (AL).

Poiché l'intervento interferisce con il corso d'acqua pubblico denominato Torrente Neirone è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, datati luglio 2015, a firma del Geom. Umberto Bagnasco, costituiti da Relazione illustrativa con documentazione fotografica, Elaborati cartografici ed Elaborato grafico, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

L'intervento si configura come un ripristino, secondo le caratteristiche dell'opera autorizzata, della difesa in gabbioni a protezione della sponda sinistra danneggiata dalla piena del 15 ottobre 2014 e successivamente asportata dalla piena dei giorni 14-15 novembre 2014,.

Le difese spondali sono previste come protezione dell'attraversamento in subalveo del Torrente Neirone dell'oleodotto di ENI S.p.a. denominato Genova – Fegino – Rho oggetto di regolare concessione demaniale rilasciata con D.D. n. 14 del 13/01/2013 (Rif. pratica AL-SOL n. 592/22).

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. non è consentito ridurre la sezione di deflusso del corso d'acqua;
2. la difesa spondale in gabbioni dovrà essere addossata alla sponda attuale del corso d'acqua e adeguatamente raccordata alle sponde naturali di monte e di valle in modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque;
3. la difesa spondale dovrà essere fontata ad una quota antiscalzamento di almeno 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo attuale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R;

*determina*

di autorizzare, ai fini idraulici, la Soc. ENI Divisione Refining & Marketing & Chemicals S.p.A. P.IVA n° 00905811006, con sede in Piazza della Vittoria n° 1, 16121 Genova, i lavori di ripristino della difesa spondale sinistra in gabbioni a protezione dell'attraversamento del Torrente Neirone dell'oleodotto Genova – Fegino – Rho in Comuni di Gavi (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto della prescrizione tecnica di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);

7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

8) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche ed idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in oggetto in virtù dell'art. 23 lettera a) del Regolamento Regionale n. 14/R e s.m.i.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Arch. Mauro FORNO